

COMUNE DI OSTELLATO

Provincia di Ferrara

REVISORE DEI CONTI

PARERE N. 30 del 04/11/2020

OGGETTO: Parere sull'ipotesi di Contratto Collettivo Integrativo (personale non dirigente) parte economica per l'anno 2020 del Comune di OSTELLATO.

Il Revisore dei Conti del Comune di Ostellato provincia di Ferrara, nominato con Delibera Consiliare n. 41 del 24.7.2018, nella persona del Rag. Cristiano Sampaoli;

Premesso che con prot. Unione 26106 del 02/11/2020 è stata trasmessa al Revisore dei Conti la seguente documentazione al fine della certificazione dell'ipotesi di accordo del "Contratto Collettivo integrativo (CCI) parte economica 2020 connesso al CCI triennio 2019/2021 sottoscritto il 16/05/2019 del personale non dirigente del Comune di Ostellato":

- La Relazione Illustrativa e Relazione Tecnico-Finanziaria al Contratta Collettivo Integrativo Parte economica anno 2020 per il personale non dirigente del Comune di Ostellato (Articolo 40, comma 3-sexies, Decreto Legislativo n. 165 del 2001 Circolare MEF –IGOP n. 25 del 19/07/2012 aggiornata con gli schemi pubblicati al link http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/e-GOVERNME1/Schemi-RTF/note applicative/)
- La deliberazione G.C. n. 90 del 23.10.2020 avente ad oggetto "Approvazione linee di indirizzo per la contrattazione collettiva integrativa anno 2020 del Comune di Ostellato";
- L'ipotesi di Contratto collettivo Integrativo (CCI) parte economica 2020 sottoscritto il 26.10.2020 connesso al CCI triennio 2019/2021 sottoscritto il 16/05/2019 Accordo annuale di cui all'art. 8, comma 1, del CCNL 21.05.2018 per "Costituzione ed utilizzo fondo risorse decentrate anno 2020" e relativi allegati;

Visti:

- l'art. 8, comma 6 del C.C.N.L. 21.05.2018, recante "il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e la relativa certificazione degli oneri sono effettuati dall'organo di controllo competente ai sensi dell'art. 40-bis, comma 1 del D.Lgs.n.165/2001. A tal fine, l'Ipotesi di contratto collettivo integrativo definita dalle parti, corredata dalla relazione illustrativa e da quella tecnica, è inviata a tale organo entro dieci giorni dalla sottoscrizione. In caso di rilievi da parte del predetto organo, la trattativa deve essere ripresa entro cinque giorni. Trascorsi quindici giorni senza rilievi, l'organo di governo competente dell'ente può autorizzare il presidente della delegazione trattante di parte pubblica alla sottoscrizione del contratto.";
- l'art.40, comma 3 quinquies del D.Lgs. 30/3/2001, n.165 (testo unico pubblico impiego) testualmente dispone che "...Le pubbliche amministrazioni non possono sottoscrivere in sede decentrata contratti collettivi integrativi in contrasto con i vincoli e con i limiti risultanti dai contratti collettivi nazionali o che disciplinano materie non espressamente delegate a tale livello negoziale, ovvero che comportano oneri non previsti negli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione. Nei casi di violazione dei vincoli e dei limiti di competenza imposti dalla contrattazione

- nazionale o dalle norme di legge, le clausole sono nulle, non possono essere applicate....";
- l'art.40, comma 3 sexies dello stesso decreto prevede che "a corredo di ogni contratto integrativo le pubbliche amministrazioni redigono una relazione tecnico-finanziaria ed una relazione illustrativa, utilizzando gli schemi appositamente predisposti e resi disponibili tramite i rispettivi siti istituzionali dal MEF di intesa con il Dipartimento della Funzione Pubblica. Tali relazioni vengono certificate dagli organi di controllo di cui all'art.40bis, comma 1";
- l'art. 40 bis del D. Lgs. 30.03.2001 n. 165, così come sostituito dall'art. 55 del D. Lgs. n. 150/2009, che dispone che il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori è effettuato dal collegio dei revisori dei conti, dal collegio sindacale, dagli uffici centrali di bilancio o dagli analoghi organi previsti dai rispettivi ordinamenti. Qualora dai contratti integrativi derivino costi non compatibili con i rispettivi vincoli di bilancio si applicano le disposizioni di cui all'articolo 40, comma 3-quinquies, sesto periodo;

Rilevato che detto controllo va effettuato prima dell'autorizzazione da parte della Giunta Comunale alla firma definitiva dell'accordo stesso;

Preso atto:

- che per effetto delle modifiche introdotte con il comma 456, dell'art.1, della Legge 147/2013 (Legge di stabilità 2014) all'art.9, comma 2-bis, del D.L. 78/2010, in ordine alla determinazione dei fondi destinati alla contrattazione integrativa è stata prorogata fino al 31 dicembre 2014, l'operatività del primo periodo dell'articolo 9, comma 2bis, del citato decreto, e sono stati resi strutturali, a decorrere dall'anno 2015 i conseguenti risparmi di spesa, che altrimenti sarebbero stati circoscritti (una tantum) al periodo 2011-2014;
- che nella legge di stabilità (articolo 1, comma 236, legge 28 dicembre 2015, n. 208) era stata introdotta una nuova disposizione finalizzata a contenere i costi del salario accessorio dei dipendenti pubblici: "nelle more dell'adozione dei decreti legislativi attuativi degli articoli 11 e 17 della legge 7 agosto 2015, n. 124, [...], a decorrere dal 1º gennaio 2016 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, [...], non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2015 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio, tenendo conto del personale assumibile ai sensi della normativa vigente";
- che l'art. 23, comma 2, del D.Lgs. n. 75 del 25.5.2017 prevede testualmente quanto di seguito riportato:
 - "Nelle more di quanto previsto dal comma 1, al fine di assicurare la semplificazione amministrativa, la valorizzazione del merito, la qualità dei servizi e garantire adeguati livelli di efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, assicurando al contempo l'invarianza della spesa, a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato. Per gli enti locali che non hanno potuto destinare nell'anno 2016 risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa a causa del mancato rispetto del patto di stabilità interno del 2015, l'ammontare complessivo delle risorse di cui al primo periodo del presente comma non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2015, ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio nell'anno 2016";
- che in data 21.05.2018 è stato sottoscritto definitivamente il CCNL comparto Funzioni Locali per il triennio 2016/2018, in cui all'art. 67 si disciplina la costituzione del Fondo delle risorse Decentrate;

Visti:

- l'art. 33, D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla L. 28 giugno 2019, n. 58 (c.d. Decreto "Crescita"), al comma secondo ultimo paragrafo recita testualmente che "Il limite al trattamento accessorio del personale di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, è adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro-capite, riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018";
- il D.M. 17 marzo 2020, emanato in attuazione dell'art. 33, D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla L. 28 giugno 2019, n. 58 (c.d. Decreto "Crescita"), in cui nelle premesse si specifica che in merito al limite del trattamento economico accessorio di cui all'art. 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, è fatto salvo il limite iniziale qualora il personale in servizio sia inferiore al numero rilevato al 31 dicembre 2018;

Vista la circolare del Ministero dell'economia e delle finanze n. 25 del 19.07.2012;

Visto l'art. 239 del D.Lgs. n. 267/00;

Dato atto che il Comune di Ostellato risulta rispettare il principio di contenimento della spesa per il personale ai sensi dell'art. 1, comma 557, comma 557 *quater* della Legge n. 296 del 27.12.2006, in termini di consuntivo ed in via previsionale, come risulta da diverse analisi effettuate nel corso dell'anno dal Servizio Risorse Umane dell'Unione;

Analizzata la documentazione trasmessa;

Richiamato il proprio parere n. 28 del 22/10/2020 espresso sulla *Costituzione definitiva del Fondo delle Risorse Decentrate del Comune di Ostellato per l'anno 2020*;

Preso atto:

- che le risorse destinate alla produttività/premialità ed allo sviluppo professionale del personale di cui all'art. 67, del CCNL 21.05.2018, individuate come "Risorse Decentrate", sono suddivise in due tipologie:
 - Risorse Stabili aventi carattere di stabilità, certezza e continuità;
 - Risorse Variabili aventi carattere di eventualità e di variabilità.
- che il fondo delle risorse decentrate per l'anno 2020 del Comune di Ostellato, era stato quantificato, per la parte stabile, con determinazione del dirigente del settore competente in materia di personale dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie n. 101 del 10.03.2020 in complessivi €. 66.211,48, in applicazione delle disposizioni dei contratti collettivi nazionali vigenti nel Comparto Funzioni Locali;
- che a decorrere dal 01/09/2020, in relazione allo scioglimento del Consorzio Struttura ZeroSei ed all'internalizzazione del Servizio di Nido con contestuale attivazione della gestione associata ai sensi dell'art. 30 del TUEL con il Comune di Fiscaglia, n. 3 unità di personale sono transitate dal Consorzio al Comune di Ostellato ai sensi dell'art. 31 "Passaggio di dipendenti per effetto di trasferimento di attività" del D.Lgs. 165/2001 e ss.mm.ii. come da informativa ai sensi dell'art. 47, comma 1, della L. 428 del 29/12/1990 oggetto di confronto con le parti sindacali in data 30/07/2020;
- che nel Fondo delle risorse decentrate del Comune di Ostellato, confluiscono per effetto del trascinamento degli "zainetti personali delle dipendenti", quantificati nell'informativa ai sensi dell'art. 47, comma 1, della L. 428 del 29/12/1990 prot. n. 17033 del 30/07/2020, e come recepito con determinazione n. 319 del 31.08.2020, le seguenti risorse:
 - per l'anno 2020 per complessivi Euro 3.739,83 così suddiviso:
 - art. 67 c. 2 lett e) del CCNL 21/05/2018 per la parte stabile: € 3.382,38;
 - art. 67 c. 3 lett. k) CCNL 21.05.2018 per la parte variabile: € 357,45;
 - dall'anno 2021, quale quota trasferita al Comune di OSTELLATO:
 - art. 67 c. 2 lett e) del CCNL 21/05/2018, quota annualizzata per le sole risorse stabili, per complessivi € 9.816,36, di cui € 531,86 esclusi dal limite di cui all'art. 23, comma 2 del D.Lgs. 75/2017;

- per € 3.072,78 quale parte variabile ai fini della sola quantificazione del LIMITE COMPLESSIVO di cui all'art. 23 c. 2 d.lgs 75/2017 trasferito dal consorzio;
- che a seguito dell'aumento del personale in servizio stimato al 31/12/2020 rispetto al personale in servizio al 31/12/2018, per il Comune di Ostellato, per l'anno 2020, ai sensi all'art. 33, comma 2, del D.L. 34/2019, al fine di mantenere invariata la quota media di salario accessorio, si determina l'incremento del limite di cui all'art.23 comma 2 del D.Lgs. 75/2017 seguente:
 - un incremento del limite per le risorse destinate alle Posizioni Organizzative per l'anno 2020 dell'importo quantificato in via previsionale in € 1.225,99;
 - un incremento del limite per le risorse del Fondo decentrato per l'anno 2020 quantificato in via previsionale in € 1.769,75;
- che lo stanziamento destinato alla retribuzioni di posizione e di risultato delle Posizioni Organizzative di €. 52.360,00 è stato definito per il 2020 e seguenti con deliberazione G.C. n. 119 del 23/12/2019;
- che per il solo anno 2020, a seguito delle indicazioni fornite dalla Giunta del Comune di Ostellato formulate nelle linee di indirizzo alla contrattazione integrativa di cui alla proposta deliberativa contenuta nella documentazione oggetto di analisi, le risorse del Fondo destinato alla retribuzioni di posizione e di risultato delle Posizioni Organizzative, sono ridotte per un importo pari €. 1.500,00, stante il la vacanza per alcuni mesi dell'incarico di una posizione organizzativa, attribuita solamente ad interim;
- che la suindicata riduzione dello stanziamento destinato alla retribuzioni di posizione e di risultato delle Posizioni Organizzative di € 1.500,00, ai sensi degli artt. 15 comma 7 e 67 comma 7 del CCNL 21.05.2018, determina un corrispondente ampliamento delle facoltà di alimentazione del Fondo Risorse Decentrate, attraverso gli strumenti a tal fine previsti dall'art. 67 del CCNL 21.05.2018;
- che in base alle indicazioni fornite dalla Giunta del Comune di Ostellato formulate nelle linee di indirizzo alla contrattazione integrativa, lo stanziamento delle risorse destinate alla retribuzione di posizione e di risultato delle Posizioni Organizzative per l'anno 2020, a seguito dell'applicazione dell'art. 15 c. 7 del CCNL 21/05/2020 e dell'art. 33, comma 2, del D.L. 34/2019 è rideterminato in complessivi € 52.085,99;
- che ai fini del rispetto del vincolo sulle risorse destinate al trattamento accessorio di cui all'art. 23, comma 2, del D.Lgs. n. 75 del 25.5.2017, a decorrere dal 01.01.2020, l'importo del Fondo delle risorse decentrate per l'anno 2016 € 61.837,22 deve essere rideterminato, ai fini della quantificazione del <u>tetto massimo dello stesso da applicarsi dall'anno 2020</u>, in complessivi <u>€. 70.235,21</u>, al netto delle voci "escluse" dal calcolo per la verifica del rispetto del limite, a seguito del trasferimento:
 - della quota del trattamento economico a carico delle risorse Decentrate dell'Unione Valli e Delizie al Comune di Ostellato, quale "zainetto personale del dipendente" di € 1.388,41, relativa al rientro al Comune di Ostellato dall'Unione dei Comuni Valli dell'Istruttore amministrativo contabile – Categoria C,posizione economica C3;
 - delle risorse decentrate trasferite dal Consorzio Struttura ZeroSei al Comune di Ostellato, quale "zainetto personale del dipendente", quantificate per l'anno 2020 in complessivi €. 3.739,83, con determinazione Unione n. 319 del 31.08.2020, secondo le indicazioni fornite con la nota, di cui all' art. 47, comma 1, della L. 428 del 29/12/1990, prot. n. 17033 del 30.07.2020, relativamente al trasferimento dal Consorzio al Comune di Ostellato ai sensi dell'art. 31 "Passaggio di dipendenti per effetto di trasferimento di attività" del D.Lgs. 165/2001 e ss.mm.ii, del personale a seguito dello scioglimento del consorzio stesso;
 - della quota di €. 1.500,00, ai sensi dell'art. art.. 15 comma 7, del CCNL 21/05/2018 per la riduzione, per il solo anno 2020, delle risorse destinate alla retribuzione di Posizione e di Risultato delle PO;
 - dell'incremento di cui all'art. 33, comma 2, del D.L. 34/2019 a seguito dell'aumento del personale in servizio stimato al 31/12/2020 rispetto al personale in servizio al 31/12/2018, al fine di mantenere invariata la quota media di salario accessorio, per un importo per l'anno 2020 quantificato in via previsionale in € 1.769,75;

Rilevato che il Fondo delle risorse decentrate del Comune di Ostellato per l'anno 2020, oggetto della presente certificazione , tenuto conto delle indicazioni della Giunta in merito al finanziamento delle risorse variabili, del limite di cui all'art. 23 c. 2 del D.Lgs. 75/2017, nonché

di quanto contemplato dall'art. 67 comma 7 del CCNL 21.05.2018, è quantificato in complessivi €. 77.724,92 come risulta da Relazione Tecnico Finanziaria prot. n. 24893 del 21/10/2020;

Riscontrato che il Fondo delle risorse decentrate per l'anno 2019 del Comune di Ostellato di € 77.724,92, risulta così suddiviso:

- Quota stabile (art. 67, commi 1 e 2) pari a € 69.593,86=
- Quota variabile (art. 67, comma 3, 4, 5) pari a €
 8.131,06=;

Rilevato che nella quantificazione di cui sopra è stato contemplato:

- il finanziamento di cui all'art. 67, comma 3, lett. c) del CCNL 21/05/2018 per € 4.500,60= derivanti dall'applicazione dell'art. 113 del DLgs. 50/2016;
 l'incremento di cui all'art. 67, comma 3, lett. i) del CCNL 21/05/2018 pari a € 1.500,00
- l'incremento di cui all'art. 67, comma 3, lett. i) del CCNL 21/05/2018 pari a € 1.500,00 per incentivare il nuovo obiettivo dell'ente previsto nel piano performance 2020/2022, annualità 2020, per fronteggiare l'emergenza epidemiologica COVID 19, sfruttando il margine sul limite di cui all'art.23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 derivante dalla minor spesa a titolo di retribuzione di posizione e risultato delle posizioni organizzative;
- l'incremento di cui all'art. 67, comma 3 , lett k) del CCNL 21/05/2018 delle integrazioni alla componente variabile del fondo, a seguito dei trasferimenti di personale di cui al comma 2 lett. e) del medesimo CCNL ed a fronte della corrispondente riduzione ivi prevista della componente variabile dei fondi limitatamente all'anno in cui avviene il trasferimento, al fine di garantire la copertura, nei mesi residui dell'anno, degli oneri dei trattamenti accessori del personale trasferito: incremento pari a € 357,45 per il trasferimento del personale dal Consorzio Struttura ZeroSei al Comune;
- l'incremento di cui all'art. 67 c. 3 lett. H) del CCNL 21.05.2018, importo corrispondente alle eventuali risorse stanziate dagli enti ai sensi del comma 4, che prevede "In sede di contrattazione integrativa, ove nel bilancio dell'ente sussista la relativa capacità di spesa, le parti verificano l'eventualità dell'integrazione, della componente variabile di cui al comma 3, sino ad un importo massimo corrispondente all'1,2% su base annua, del monte salari dell'anno 1997, esclusa la quota relativa alla dirigenza" ex art. 15 c. 2 CCNL 01/04/99. Per l'anno 2020, evidenziato che il l'importo massimo finanziabile pari al 1,2% del monte salari 2001 è pari a €. 5.249,85, sono finanziate complessivamente al netto per il rispetto del tetto massimo pari a € 3.476,84, restano a disposizione €. 1.773,01;

Rilevato, tenuto conto di quanto contemplato dall'art. 40, comma 3-quinques del D.lgs. n. 165/2001 e dall'art. 67, comma 6, del CCNL FL del 21.05.2018, stante anche le disponibilità di bilancio, che sussistano le condizioni per prevedere risorse variabili del fondo ai sensi del medesimo art. 67, comma 3, lettera i, del medesimo CCNL, fino alla concorrenza dei limiti di cui al menzionato l'art. 23, comma 2, del D.Lgs. n. 75 del 25.5.2017, per un importo pari a complessivi € 1.500,00;

Preso atto altresì del rispetto del limite di cui all'art.23, comma 2 del D.Lgs. 75/2017, complessivamente inteso, comprensivo anche delle somme inerenti il salario accessorio destinato alla remunerazione del lavoro straordinario, lo stanziamento per il finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative e dal Segretario Generale, come da prospetto ricevuto;

Vista la normativa vigente in materia di personale degli EE. LL.;

Verificato:

- che la tecnico finanziaria è stata predisposta in ossequio alle istruzioni emanate con Circolare n. 25, del 19 luglio 2012, del Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, opportunamente adeguata ai contenuti del nuovo CCNL sottoscritto il 21/05/2018;
- che il fondo per l'anno 2020 è stato costituito in conformità alla normativa vigente e risulta integralmente coperto dalle disponibilità di bilancio;

- che l'ipotesi di Contratto Collettivo Integrativo parte economica anno 2020 sottoscritto il 26/10/2020 connesso al CCI triennio 2019/2021 è stato predisposto in conformità delle vigenti disposizioni di legge, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori;
- la compatibilità dei costi dell'ipotesi sottoscritta il 26/10/2020 di CCI parte economica anno 2020 connesso al CCI per il personale non dirigente del Comune di Ostellato triennio 2019/2021 sottoscritto il 16/05/2019 ed i vincoli derivanti dall'applicazione delle norme di legge, in quanto vi è capienza negli appositi stanziamenti di bilancio per far fronte agli oneri derivanti dall'accordo.

CERTIFICA POSITIVAMENTE

- la compatibilità finanziaria sulla costituzione del fondo per la contrattazione integrativa per il personale non dirigente del Comune di Ostellato relativamente all'anno 2020 in quanto risultano rispettati i vincoli normativi e di bilancio come precedentemente già espresso con parere n. 28 del 22.10.2020;
- la compatibilità dell'ipotesi sottoscritta il 26/10/2020 di CCI parte economica anno 2020 connesso al CCI per il personale non dirigente del Comune di Ostellato triennio 2019/2021 sottoscritto il 16/05/2019, con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge.

Il Revisore Cristiano Sampaoli f.to digitalmente